



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA in attuazione del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226

EMANATO CON D.R. N. 106 DELL'8 MARZO 2022  
MODIFICATO CON D.R. N. 156 DELL'11 APRILE 2022  
IN VIGORE DAL 14 APRILE 2022

### TITOLO I FINALITÀ E ACCREDITAMENTO

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in attuazione del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, nel seguito D.M. 226/2021, disciplina l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, anche in convenzione o in consorzio, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, nonché le norme generali per il loro funzionamento.

#### **Art. 2 - Finalità dei corsi di dottorato di ricerca**

1. Il dottorato di ricerca, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. Gli obiettivi della formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, sono quelli indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del D.M. 226/2021.

#### **Art. 3 - Accreditoamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca**

1. L'accreditoamento dei corsi e delle sedi di dottorato è disposto dal Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 226/2021.
2. L'accreditoamento dei corsi e delle sedi di dottorato ha durata quinquennale, fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica per la verifica annuale della permanenza dei requisiti svolti dall'ANVUR, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.M. 226/2021.

#### **Art. 4 - Valutazione**

1. L'Università degli Studi della Basilicata assicura la qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale in conformità agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR, anche con l'ausilio del Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.

#### **Art. 5 - Finanziamento dei corsi di dottorato di ricerca**

1. I corsi di dottorato sono finanziati con:
  - a) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste dalla legislazione vigente;
  - b) fondi dell'Ateneo;
  - c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021 e del successivo art. 6, comma 1;
  - d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
  - e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.



2. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento di ciascun corso sono costituite:
  - a) dai fondi di funzionamento eventualmente assegnati dall'Ateneo;
  - b) da specifici contributi di funzionamento derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all'Ateneo.

## TITOLO II ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

### **Art. 6 - Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca**

1. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in forma associata, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
  - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
  - c) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
  - d) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato, avanzate da una o più Strutture primarie, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.M. 226/2021 e indicate al precedente comma 1, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2-lett. k), e dall'art. 11, comma 2-lett. e), dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.
3. Le proposte devono riportare:
  - a) la denominazione del corso e degli eventuali curricula;
  - b) le tematiche di ricerca che caratterizzano il corso di dottorato;
  - c) i settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato;
  - d) l'indicazione della struttura primaria cui afferisce il corso di dottorato;
  - e) i nominativi dei componenti del Collegio dei docenti, nel numero minimo di dodici, e la designazione del Coordinatore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 226/2021, esplicitati nei successivi articoli di riferimento;
  - f) la durata del corso di dottorato (non inferiore a 3 anni);
  - g) l'indicazione degli eventuali soggetti, come individuati all'art. 3, comma 2, del D.M. 226/2021 e al comma 1 del presente articolo, con i quali stipulare convenzioni o consorziarsi e, in tal caso, della sede amministrativa del corso di dottorato;
  - h) la descrizione delle strutture operative e scientifiche sedi delle attività del corso di dottorato;
  - i) l'indicazione di eventuali soggetti esterni pubblici o privati finanziatori di borse di studio;
  - j) il numero dei posti richiesti;
  - k) il numero delle borse richieste, distinte in borse richieste all'Ateneo, borse messe a disposizione dalla struttura proponente e borse messe a disposizione dalle strutture convenzionate o consorziate;
  - l) le borse devono essere almeno 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) – punto 1) del D.M. 226/2021. Nel caso di dottorati in convenzione o consorzio tra due soggetti,



ciascuno finanzia due borse; se i soggetti sono più di due, la sede amministrativa finanzia due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

m) il numero di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale.

4. Le proposte devono essere corredate della seguente documentazione:

a) delibera della Struttura primaria proponente e delle ulteriori strutture primarie coinvolte, qualora ne sia prevista la collaborazione;

b) delibera o analogo atto dei soggetti con i quali stipulare convenzioni o istituire consorzi, con l'indicazione dell'apporto formativo e finanziario;

c) attestazione della disponibilità di un budget, non inferiore al 10% dell'ammontare di una borsa, da mettere a disposizione di ciascun dottorando, con e senza borsa;

d) delibere o lettere di intenti degli eventuali finanziatori di borse;

e) regolamento didattico, di cui al successivo art. 10.

5. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, per la parte di competenza, contestualmente all'approvazione delle proposte di istituzione/rinnovo di cui al comma 2, deliberano in merito all'individuazione del Corso di dottorato e, conseguentemente, della struttura primaria di afferenza che dovranno curare la programmazione e l'organizzazione delle attività formative di cui al comma 3 dell'art. 10, nonché in merito alle risorse finanziarie ad esse destinate.

6. I corsi di dottorato che avranno ricevuto l'accreditamento da parte del MUR, sono istituiti con decreto del Rettore.

7. L'anno di corso del dottorato di ricerca, di norma, ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

### **Art. 7 - Partecipazione a corsi di dottorato di ricerca in convenzione o in consorzio, con sede amministrativa diversa da quella dell'Ateneo**

1. Le proposte di partecipazione ai corsi di dottorato in convenzione o in consorzio, con sede amministrativa diversa da quella dell'Ateneo, avanzate da una o più Strutture primarie, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2-lett. k), e dall'art. 11, comma 2-lett. e), dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.

2. Le proposte devono essere presentate con le modalità indicate al precedente art. 6, per quanto compatibili.

### **Art. 8 - Dottorato industriale**

1. Nel caso di dottorato di ricerca in convenzione o consorzio con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, (art. 6, comma 1-lett. c), in sede di accreditamento o successivamente può essere richiesto il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale", sulla base dei criteri e dei requisiti indicati all'art. 10 del D.M. 226/2021.

2. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è possibile attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

### **Art. 9 - Dottorato di interesse nazionale**

1. Per l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale si rinvia all'art. 11 del D.M. 226/2021.



## **Art. 10 - Regolamento didattico del corso di dottorato di ricerca**

1. Il corso di dottorato prevede attività di formazione e di ricerca.
2. Ciascun corso di dottorato si dota di un proprio regolamento didattico che determina:
  - a) gli obiettivi formativi del corso, anche con riferimento agli eventuali curricula offerti;
  - b) i settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
  - c) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti;
  - d) le attività formative del corso, come descritte al successivo comma 3, con l'indicazione dei crediti formativi;
  - e) i cfu riservati alle eventuali attività formative a libera scelta del dottorando, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso;
  - f) le modalità di assegnazione dei cfu a ciascuna attività formativa;
  - g) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
  - h) le regole di presentazione del piano delle attività didattiche e di ricerca;
  - i) i sistemi di valutazione in itinere e per l'ammissione agli anni successivi al primo;
  - j) i requisiti e le modalità di ammissione al corso di dottorato.
3. Le attività di formazione, da realizzare anche in comune tra più corsi di dottorato, prevedono:
  - a) attività di alta formazione, anche di tipo seminariale;
  - b) attività di formazione interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare e trasversale;
  - c) attività di perfezionamento linguistico e informatico;
  - d) attività finalizzate alla conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
4. Il corso di dottorato deve prevedere un periodo formativo all'estero, con l'indicazione del periodo minimo e massimo, non superiore a 12 mesi.
5. L'attività del dottorando è misurata in crediti formativi universitari (cfu), così come definiti dall'European Credit Transfer System (ECTS). Ad un cfu corrispondono 25 ore di impegno complessivo da parte del dottorando.
6. La struttura generale del corso prevede il conseguimento di 180 cfu complessivi, di norma, ripartiti in 60 cfu per ciascun anno.
7. I cfu delle attività di formazione devono essere acquisiti preferibilmente nei primi 18 mesi del corso di dottorato. Il loro valore, di norma, non supera il 20% dell'impegno complessivo nel triennio.
8. Il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti durante il periodo di dottorato al di fuori della programmazione didattica e scientifica del corso è di competenza del Collegio dei docenti.
9. Il regolamento didattico costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di istituzione/rinnovo del corso di dottorato. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore contestualmente all'istituzione/rinnovo del corso di dottorato.

## **Art. 11 - Organi del corso di dottorato di ricerca**

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca:
  - a) il Coordinatore
  - b) il Collegio dei docenti.



## **Art. 12 - Coordinatore**

1. Il Coordinatore è un professore universitario di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno, designato dal Consiglio della struttura primaria proponente il corso di dottorato all'interno del Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia e dalle linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi emanate dal MUR.
3. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore contestualmente all'istituzione del corso di dottorato.
4. La durata del mandato del Coordinatore coincide con la durata del corso di dottorato ed è rinnovabile.
5. Il Coordinatore, nel caso di interruzione anticipata del mandato, è sostituito con le modalità indicate ai commi precedenti.
6. Con la nomina, il Coordinatore assume anche la gestione di tutti i cicli ancora attivi, salvo diversa specificazione.
7. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
8. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione del corso, ne cura l'efficace svolgimento ed è responsabile dei fondi a qualunque titolo messi a disposizione per il funzionamento del dottorato; può nominare un Vice-Coordinatore, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza e può attribuire responsabilità organizzative specifiche ai componenti del Collegio.
9. Sono compiti del Coordinatore:
  - a) convocare e presiedere il Collegio di docenti e dare attuazione alle relative deliberazioni;
  - b) convocare i dottorandi dei tre cicli attivi, ai fini della designazione dei tre rappresentanti in seno al Collegio che deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno;
  - c) rappresentare in ogni sede le istanze del Collegio dei docenti, ivi comprese le proposte di rinnovo del corso di dottorato;
  - d) autorizzare, nei casi previsti e per la parte di competenza, le missioni dei dottorandi;
  - e) attestare il regolare svolgimento delle attività dei dottorandi ai fini dell'erogazione della borsa, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun bimestre;
  - f) assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti in ogni materia di competenza del Collegio portandoli a ratifica nella prima seduta utile.

## **Art. 13 - Collegio dei docenti**

1. Il Collegio dei docenti, secondo quanto disposto all'art. 4 del D.M. 226/2021, è costituito da minimo 12 componenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
2. Almeno la metà dei componenti devono essere professori di I o II fascia; per la restante parte, il Collegio può essere composto anche da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca, ovvero – nel caso di corso di dottorato in forma associata con enti pubblici di ricerca – anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.
3. Nella composizione del Collegio dei docenti, ove possibile, occorre tenere conto dell'equilibrio di genere.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

4. I professori devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza e dalle linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi emanate dal MUR.
5. I ricercatori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e dalle linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi emanate dal MUR.
6. In aggiunta ai componenti indicati al comma 2, possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della sua composizione complessiva, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, accertata sulla base delle indicazioni fornite con le linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi emanate dal MUR.
7. Nel caso di rinnovo del corso di dottorato, le domande di partecipazione al Collegio dei docenti devono essere presentate al Coordinatore entro la scadenza stabilita dallo stesso Collegio in funzione della data di scadenza fissata dall'Ateneo per la presentazione delle proposte di rinnovo/modifica.
8. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. La partecipazione a un secondo Collegio è consentita esclusivamente nel caso in cui si riferisca a un corso di dottorato in forma associata, ivi compresi i dottorati industriali e quelli di interesse nazionale.
9. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza, è subordinata al nulla osta rilasciato dalla struttura primaria di appartenenza.
10. Partecipano alle sedute del Collegio dei docenti, limitatamente alla discussione di problemi organizzativi e didattici, tre rappresentanti dei dottorandi, designati dagli stessi nell'ambito dei tre cicli attivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, su convocazione del Coordinatore.
11. Il Collegio dei docenti è convocato dal Coordinatore in via ordinaria almeno tre volte durante ogni anno di corso e in via straordinaria in qualsiasi momento, in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio. La convocazione deve essere inviata formalmente almeno cinque giorni prima della seduta, ridotti a uno nei casi di urgenza.
12. Le riunioni del Collegio dei docenti possono essere svolte anche per via telematica.
13. Il Collegio dei docenti opera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
14. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.
15. Sono compiti del Collegio dei docenti:
  - a) formulare le proposte di rinnovo del corso di dottorato;
  - b) determinare gli obiettivi e i programmi formativi del corso;
  - c) organizzare le attività didattiche e indirizzare le attività di ricerca del corso;
  - d) definire per ciascun dottorando il percorso formativo, approvando il relativo piano delle attività didattiche e di ricerca, ivi compreso il periodo all'estero, e l'argomento della tesi di dottorato, con l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di riferimento, e assegnare i supervisor e i co-supervisor, entro trenta giorni dall'inizio del primo anno di corso;
  - e) valutare annualmente le attività svolte dai dottorandi, anche ai fini dell'ammissione all'anno successivo, entro dieci giorni successivi alla fine dell'anno di corso;



- f) delibera, in caso di giudizio negativo, l'esclusione del dottorando dal corso di dottorato;
- g) autorizzare i dottorandi a trascorrere periodi di formazione e studio in Italia e all'estero;
- h) accordare la sospensione temporanea nei casi previsti;
- i) autorizzare i dottorandi a svolgere le attività didattiche sussidiarie o integrative;
- j) autorizzare i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative, secondo le disposizioni di cui all'art. 32;
- k) definire i criteri e le modalità di ammissione al corso di dottorato;
- l) designare i componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione per l'ammissione al corso di dottorato;
- m) indicare i nominativi dei "valutatori" per l'attivazione della procedura finale di conseguimento del titolo;
- n) deliberare in merito all'ammissione all'esame finale dei dottorandi, entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio analitico scritto dei valutatori;
- o) indicare i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice per la prova finale;
- p) collaborare con i competenti organi dell'Ateneo alla definizione e all'applicazione di procedure di valutazione e autovalutazione delle attività del dottorato;
- q) promuovere i rapporti con Università, enti pubblici e privati per migliorare lo svolgimento delle attività formative dei dottorandi.

### **Art. 14 - Attività svolta dai professori e dai ricercatori**

1. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta nell'ambito dei corsi di dottorato dai professori e dai ricercatori universitari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità indicate dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori.
2. Le attività indicate al comma precedente vengono attribuite dal Consiglio della struttura primaria di afferenza del professore/ricercatore su proposta del Collegio dei docenti.

### **Art. 15 - Supervisor**

1. Entro trenta giorni dall'inizio del primo anno di corso, a ciascun dottorando sono assegnati un supervisore di tesi e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio dei docenti anche tra soggetti esterni ad esso, di cui almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del medesimo Collegio.
2. Il supervisore, con l'ausilio del co-supervisore, indirizza le attività del dottorando, accertando l'adempimento degli impegni didattici e di ricerca assegnati e informando il Collegio su specifiche esigenze che dovessero presentarsi.

### **Art. 16 - Scuola di dottorato**

1. I corsi di dottorato possono essere organizzati in Scuole di dottorato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.M. 226/2021 e dell'art. 32, commi 4 e 5, dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Alle Scuole di dottorato, se istituite, è attribuito il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni, fermi restando in capo all'Ateneo la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.



## **Art. 17 - Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche**

1. Le modalità di svolgimento della frequenza congiunta di un corso di dottorato di ricerca e di un corso di specializzazione medica sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 7 del D.M. 226/2021.

## **TITOLO III ACCESSO, CARRIERA E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

### **Art. 18 - Modalità di Accesso**

1. Possono accedere al concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro i quali, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale o di analogo titolo di studio conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, ovvero coloro i quali conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di iscrizione stabilita dall'Ateneo, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. Qualora il titolo di studio conseguito all'estero non sia stato preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, la commissione del concorso per l'ammissione al corso di dottorato interessato delibera sull'idoneità del titolo estero, ai soli fini dell'accesso al concorso di ammissione, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Chi ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università degli Studi della Basilicata non può essere ammesso a frequentare un secondo corso di dottorato che preveda gli stessi ambiti disciplinari.
4. Gli ambiti disciplinari sono individuati con riferimento all'area CUN prevalente dei due corsi/curricula del dottorato.

### **Art. 19 - Bando di concorso**

1. L'ammissione ai corsi di dottorato ha luogo mediante selezione pubblica, indetta almeno una volta all'anno, assicurando tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti. La selezione, di norma, è indetta entro il 30 giugno e dovrà essere espletata in tempo utile per l'avvio dei corsi, che, di norma, iniziano il 1° novembre.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore ed è pubblicato, per almeno trenta giorni, nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata ai corsi di dottorato. Il bando, inoltre, è pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della ricerca e sul sito europeo Euraxess.
3. Il bando di concorso deve indicare:
  - a) la denominazione e la durata del corso di dottorato;
  - b) le modalità di svolgimento della selezione;
  - c) il numero complessivo dei posti disponibili e le sedi di svolgimento delle attività nel caso di dottorati in convenzione o consorzio;
  - d) il numero e l'importo delle borse di studio disponibili, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e di eventuali





altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;

- e) il numero dei posti banditi senza borsa di studio, nel limite di un posto ogni tre con borsa;
- f) l'eventuale quota di posti e le eventuali borse riservate a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o inseriti in specifici programmi di mobilità internazionale;
- g) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- h) i requisiti di accesso e la documentazione richiesta;
- i) le conoscenze linguistiche richieste;
- j) i criteri di valutazione dei titoli, del colloquio e della eventuale prova scritta;
- k) le modalità di conferimento delle borse di studio;
- l) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- m) le modalità di conseguimento del titolo.

4. Ai candidati può essere richiesto un contributo per le spese di concorso.

### **Art. 20 - Commissioni giudicatrici per l'ammissione**

1. La commissione incaricata della valutazione dei candidati, per ciascun corso di dottorato, è nominata dal Rettore su designazione del Collegio dei docenti tra i professori e ricercatori universitari, anche facenti parte dello stesso Collegio, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La commissione è costituita da almeno tre e non più di cinque componenti, nonché da due supplenti. La commissione può essere integrata con esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.

2. Qualora il corso di dottorato sia articolato in più di due curricula, il numero degli esperti di cui al precedente comma può essere incrementato sino al numero degli stessi curricula.

3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

### **Art. 21 - Procedura di selezione**

1. La procedura di selezione si svolge mediante la valutazione dei titoli, una eventuale prova scritta, e un colloquio.

2. Il colloquio potrà essere svolto anche per via telematica con procedure atte a identificare il candidato e potrà essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

3. Il bando potrà prevedere la presentazione da parte del candidato di un progetto di ricerca, da allegare alla domanda, che sarà discusso e valutato durante il colloquio. L'attività di ricerca che sarà assegnata al dottorando può non coincidere con il progetto di ricerca presentato ai fini della selezione.

4. Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera, oppure della lingua italiana se trattasi di candidati stranieri, secondo le indicazioni contenute nel bando.

5. Le prove potranno essere sostenute anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

6. La commissione per la valutazione delle prove dispone di 100 punti, di cui non più del 25 % destinati ai titoli. Ai fini della predisposizione del bando, il Collegio dei docenti individuerà le tipologie di titoli valutabili e i relativi punteggi, privilegiando la valutazione del lavoro di tesi e la votazione conseguita nella prova finale.

7. Le prove di esame vertono sugli argomenti oggetto del corso di dottorato.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

8. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le eventuali prove successive alla valutazione dei titoli sarà reso pubblico sul sito web dell'Ateneo. La pubblicazione del suddetto elenco con l'indicazione del punteggio conseguito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
9. Per coloro che concorrono a posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, le procedure di selezione consistono nella valutazione dei titoli e nello svolgimento del colloquio, nell'ambito del quale sarà valutato anche il progetto di ricerca, se previsto.
10. Al termine dei lavori, la commissione è tenuta a redigere apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura concorsuale, nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato e l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria di merito.
11. Qualora il bando preveda una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale con prove differenziate, è redatta una graduatoria separata.
12. In caso di mancata assegnazione di posti riservati ai residenti all'estero, tali posti potranno essere messi a disposizione di eventuali idonei presenti nella graduatoria ordinaria.
13. In caso di dottorato istituito in consorzio o in convenzione con atenei stranieri, gli studenti appartenenti alle sedi consorziate o convenzionate saranno ammessi secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore nelle rispettive sedi e dalle convenzioni istitutive.

### **Art. 22 - Graduatorie**

1. La graduatoria di merito dei candidati che abbiano superato tutte le fasi della selezione è formata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti da ciascuno di essi. I punteggi complessivi sono dati dalla somma di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli, del colloquio e della eventuale prova scritta.
2. Gli atti relativi alla procedura di selezione e la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore.
3. La graduatoria di merito, in caso di rinuncia o di mancata accettazione, verrà utilizzata per individuare i candidati subentranti.
4. Agli scorrimenti della graduatoria si dà luogo non oltre la data di inizio del corso di dottorato, riservando a ciascuno scorrimento massimo 48 ore.
5. La graduatoria è pubblicata nell'Albo ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicizzata, altresì, sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata ai corsi di dottorato, nel rispetto della vigente normativa in materia.

### **Art. 23 - Ammissione in soprannumero**

1. Possono essere ammessi in soprannumero i candidati idonei:
  - a) stranieri assegnatari di borse di studio del Governo italiano (MAECI) o di Stati esteri, nella misura di un terzo dei posti messi a bando;
  - b) dipendenti pubblici, sempre nella misura di un terzo dei posti messi a bando, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 32.

### **Art. 24 - Iscrizione e contribuzione**

1. I vincitori della selezione dovranno effettuare l'iscrizione entro il termine indicato contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.
2. La contribuzione dovuta è determinata nel "Regolamento in materia di contribuzione studentesca", adottato annualmente nel rispetto della normativa vigente in materia.



## **Art. 25 - Borse di studio**

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, determina l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio.
2. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto ministeriale.
3. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Le borse sono erogate in rate bimestrali, sulla base dell'attestazione del regolare svolgimento delle attività, a firma del Coordinatore e del Supervisore.
5. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente.
6. La verifica del completamento delle attività è effettuata dal Collegio dei docenti sulla base di una relazione, che il dottorando deve presentare alla conclusione di ogni anno, che illustri lo svolgimento dell'attività di ricerca, i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell'impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche e le pubblicazioni prodotte.
7. La relazione è discussa dinanzi al Collegio dei docenti, in seduta pubblica, nei dieci giorni successivi alla fine dell'anno di corso.
8. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
9. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio.
10. Per il periodo di soggiorno all'estero, l'importo della borsa è aumentato nella misura del 50%. Nei casi di incompatibilità di tale maggiorazione con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità.
11. Ai sensi dell'art. 9 della legge 30 novembre 1989, n. 398, chi ha già usufruito, anche parzialmente, di borsa di studio per dottorato di ricerca non può usufruirne una seconda volta.
12. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
13. Altre forme di finanziamento possono derivare da istituzioni di alta qualificazione secondo modalità definite nelle apposite convenzioni.

## **Art. 26 - Diritti e doveri dei dottorandi**

1. Il dottorando di ricerca è uno studente universitario. L'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. In materia di diritti e doveri si applicano le disposizioni dell'art. 12 del D.M. 226/2021.
3. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto indicato dal Collegio dei docenti e dai supervisori.
4. I dottorandi, alla conclusione di ogni anno, hanno l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 25, comma 6, anche ai fini dell'ammissione all'anno successivo. La relativa



documentazione deve essere tenuta costantemente aggiornata e, se richiesta, deve essere inviata tempestivamente al Coordinatore.

5. I dottorandi, in caso di difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l'assegnazione di un nuovo supervisore o co-supervisore, se individuato.

6. Il dottorando, alla fine di ogni bimestre di attività, deve presentare al Coordinatore, che ne provvederà l'invio agli Uffici preposti entro il quinto giorno successivo al termine dello stesso bimestre, un attestato di regolare svolgimento delle attività firmato dal supervisore.

7. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico, attività didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1, comma 1-lett. b), del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, nel rispetto delle linee di indirizzo date dagli Organi di governo.

8. Le attività di cui al precedente comma, di norma, non possono superare, complessivamente, 60 ore per anno accademico.

9. Le attività di cui al comma 7 possono essere attribuite, esclusivamente, dopo aver acquisito il nulla osta del Collegio dei docenti, sentito il supervisore. Tali attività non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

10. I dottorandi non possono far parte delle commissioni degli esami di profitto e delle prove finali dei corsi di studio.

11. I dottorandi, ordinariamente, devono svolgere attività di ricerca e formazione, coerenti con il proprio percorso formativo, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

12. Il periodo all'estero non può essere superiore a 12 mesi, fatta eccezione per i dottorati in cotutela con soggetti esteri o attivati con i medesimi soggetti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 226/2021, per i quali tale periodo può essere esteso fino a massimo 18 mesi.

13. Ai dipendenti pubblici, solo se iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, si applicano le misure previste dalla contrattazione collettiva e dall'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

14. I dottorandi beneficiano della disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

15. Ai dottorandi si applicano le norme a tutela della genitorialità.

### **Art. 27 - Adempimenti dei dottorandi per il conseguimento del titolo**

1. Il dottorando, per il conseguimento del titolo, deve presentare una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi deve essere redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti, e deve essere corredata di una sintesi in lingua inglese. Il dottorando deve allegare alla tesi una relazione sulle attività svolte nel corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

3. La tesi è esaminata da almeno due valutatori esterni all'Ateneo e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori sono designati dal Collegio dei docenti.

4. Il dottorando, 45 giorni prima del termine del terzo anno di corso, deve presentare domanda di ammissione all'esame finale e deve inviare la tesi al Collegio dei docenti. Nei quindici giorni successivi a tale termine, il Collegio designa i valutatori e il Coordinatore provvede a inviare loro



le tesi da esaminare, unitamente alla scheda da utilizzare per rendere il giudizio, allegata al presente regolamento (Allegato A).

5. I valutatori, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono sulla stessa un giudizio analitico scritto, proponendone l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. Il Collegio dei docenti, entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio analitico scritto dei valutatori, delibera in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale e designa i componenti della commissione disciplinata al successivo art. 28.

7. Il dottorando ammesso all'esame finale consegna la tesi entro il quindicesimo giorno successivo al termine indicato al comma 6.

8. Il frontespizio della tesi deve essere firmato dal dottorando, dal Coordinatore e dal Supervisore e deve recare l'indicazione del o dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, il ciclo del corso di dottorato e l'eventuale curriculum.

### **Art. 28 - Commissione giudicatrice per l'esame finale**

1. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su designazione del Collegio dei docenti.

2. La commissione giudicatrice è costituita da tre componenti, designati dal Collegio dei docenti, garantendo, ove possibile, l'equilibrio di genere, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso. Almeno due componenti devono essere esterni all'Ateneo. Almeno due componenti devono essere di provenienza accademica. Il Collegio contestualmente designa anche due supplenti.

3. Nel caso di corso di dottorato in convenzione o consorzio, un componente della commissione deve appartenere ai soggetti convenzionati o consorziati.

4. Della commissione non possono far parte i supervisori e i co-supervisori.

5. La commissione può essere integrata, su proposta del Collegio dei docenti, da esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, italiane o straniere, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca per singole tesi, sulle quali si esprimono con relazioni scritte.

6. Ove ne ravvisi la necessità, il Collegio dei docenti può richiedere la nomina di più commissioni, in considerazione dei differenti percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

8. Le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

### **Art. 29 - Esame finale e rilascio del titolo**

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione della tesi, in seduta pubblica.

2. La discussione pubblica si svolge innanzi alla commissione di cui all'art. 28 del presente regolamento. Al termine della discussione la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi sulla base della seguente scala di valutazione: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

3. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric.", ovvero "Ph.D.", si consegue con il superamento dell'esame finale, a seguito della positiva valutazione della tesi.
4. L'esame finale deve essere svolto non oltre centoventi giorni successivi al termine del terzo anno di corso.
5. Il dottorando può richiedere il rilascio del giudizio indicato al comma 2.
6. Il titolo è rilasciato dal Rettore. Sulla pergamena, firmata dal Rettore e dal Direttore generale, oltre alla denominazione del corso di dottorato, devono essere indicati il ciclo e l'eventuale curriculum.
7. Al titolo finale è allegato il "Diploma Supplement", così come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed europee in materia, che certifica le attività formative del dottorando.
8. Nel rispetto della vigente normativa in materia e degli indirizzi dati dal MUR, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.
9. L'Università adempie all'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, secondo modalità concordate con le medesime biblioteche, anche mediante l'utilizzo di applicativi informatici adottati dall'Ateneo.

### **Art. 30 - Doctor Europaeus**

1. L'Università degli Studi della Basilicata può rilasciare l'attestazione di Doctor Europaeus, consistente in una certificazione aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca, quando è accertato il rispetto delle seguenti condizioni, relative alla co-tutela, alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:
  - a) giudizio positivo per l'ammissione alla discussione della tesi formulato dal Collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti a Università di altri due stati europei, diversi da quello ove è iscritto il candidato;
  - b) presenza nella commissione per l'esame finale di almeno un componente appartenente ad una Università di uno stato diverso da quello ove è iscritto il candidato;
  - c) discussione della tesi sostenuta, almeno in parte, in una seconda lingua europea;
  - d) tesi di dottorato svolta per almeno sei mesi in una Università o Istituto di altro paese europeo.
2. Il dottorando interessato al rilascio della certificazione, nel primo semestre del terzo anno di corso, deve avanzare richiesta al Collegio dei docenti, che si esprime in merito alla sussistenza delle condizioni indicate al comma 1.
3. Il dottorando per il quale la verifica da parte del Collegio dei docenti sia risultata positiva, dovrà presentare formale richiesta di rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione all'esame finale.

### **Art. 31 - Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi**

1. Le Strutture primarie cui afferiscono i dottorati di ricerca possono proporre la stipula di accordi bilaterali con Università estere, per la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi, consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo, o di un Ateneo partecipante a un dottorato in consorzio o in convenzione, e di un docente dell'Università estera.



2. I termini dell'accordo sono regolamentati da una convenzione che li specifica in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
- c) ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- d) è prevista la nomina di due supervisori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università estera, che seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i supervisori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- e) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso l'Università partecipante per almeno sei mesi;
- f) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla commissione giudicatrice, di cui deve far parte almeno un docente dell'Università partecipante, che può essere il supervisore della tesi;
- g) le due Università si impegnano a conferire il titolo di dottore di ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto, stabilendone le modalità.

3. Nel caso di dottorato in co-tutela, il periodo di attività da svolgere all'estero può essere esteso fino a massimo 18 mesi.

### **Art. 32 - Incompatibilità**

1. L'iscrizione a un corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, fatte salve le disposizioni che regolano il dottorato industriale, con riferimento all'art. 10, comma 2-lett. b), del D.M. 226/2021, e quelle che regolano la partecipazione dei dipendenti pubblici al dottorato, con riferimento all'art. 12, comma 5, del D.M. 226/2021.

2. L'iscrizione a un corso di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 226/2021, altro dottorato).

3. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della loro compatibilità con il regolare e proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca.

4. Il reddito derivante dallo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi del comma 3, sia per i dottorandi con borsa sia per i dottorandi senza borsa, non può superare complessivamente l'importo annuo della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, determinato con decreto del Ministro.

5. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 3, il dottorando deve presentare preventiva e motivata richiesta al Coordinatore. Il Collegio dei docenti, sentito il Supervisore, deve esprimersi in merito nei successivi quindici giorni.

### **Art. 33 - Esclusione e rinuncia**

1. Il Collegio dei docenti può deliberare l'esclusione di un dottorando dal corso di dottorato in caso di:

- a) giudizio negativo alla fine dell'anno di frequenza;



b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera in contrasto con quanto previsto dall'art. 32, ovvero senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti nei casi previsti;

c) assenze ingiustificate e prolungate.

L'esclusione è disposta con decreto del Rettore.

2. In caso di assenza di durata superiore a trenta giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

3. Il dottorando può rinunciare al corso, dandone comunicazione formale al Coordinatore e al competente Ufficio dell'Ateneo.

4. In caso di rinuncia, il dottorando, con e senza borsa, è tenuto al pagamento di uno specifico contributo determinato nel "Regolamento in materia di contribuzione studentesca".

5. Il pagamento della eventuale borsa di studio è sospeso a decorrere dal momento della rinuncia. L'importo della borsa non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

### **Art. 34 - Sospensione e proroga**

1. Il Collegio dei docenti, su domanda del dottorando, delibera la sospensione temporanea della frequenza dei corsi nei casi di:

a) maternità o paternità;

b) malattia documentata;

c) gravi motivi personali debitamente documentati.

2. La sospensione, complessivamente, non può superare la durata massima di sei mesi e il relativo periodo deve essere recuperato a fine corso.

3. Nel periodo di sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

4. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso, fino alla concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

5. Su richiesta del dottorando, per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere una proroga della durata massima di dodici mesi, senza corresponsione della borsa.

6. La richiesta di proroga di cui al comma 5 deve essere presentata al Coordinatore e al competente Ufficio dell'Ateneo, entro il sessantesimo giorno precedente il termine del terzo anno di corso. Il collegio dei docenti si esprime in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il Collegio dei docenti, per motivate esigenze scientifiche, entro il novantesimo giorno precedente il termine del terzo anno di corso, può richiedere alla Struttura primaria di afferenza del corso di dottorato la proroga della durata del corso per un periodo non superiore a dodici mesi.

8. Nei casi indicati al comma 7 è dovuta la corresponsione della borsa per l'intero periodo della proroga, che può essere concessa esclusivamente su fondi messi a disposizione dalla Struttura primaria di afferenza del corso di dottorato.

9. La Struttura primaria, ricevuta la deliberazione del Collegio dei docenti, delibera in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

10. I periodi di sospensione e di proroga disciplinati dal presente articolo non possono eccedere, complessivamente, la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

11. La proroga, con o senza corresponsione della borsa, è disposta con decreto del Rettore.





## TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 35 - Approvazione e modifica del Regolamento**

1. Il presente regolamento è approvato con le modalità previste dall'art. 32, comma 3, dello Statuto.
2. Le eventuali modifiche al regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui al precedente comma.

### **Art. 36 - Emanazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

### **Art. 37 - Norme finali e transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata" emanato con D.R. n. 238 del 10 luglio 2013.
2. Come disposto dall'art. 17 del D.M. 226/2021, restano validi gli accreditamenti già concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 4, 5 e 6, del medesimo decreto ministeriale.
3. I termini di scadenza degli adempimenti previsti dal presente regolamento sono riepilogati nell'Allegato B "Riepilogo scadenze".

### **Art. 38 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificato dall'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, alle altre norme regolamentari di Ateneo, per quanto compatibili, e alle vigenti disposizioni legislative in materia.